



COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì – Cesena

ORDINANZA N° 1 DEL 16/01/2025

SETTORE: ASSETTO DEL TERRITORIO
Ufficio: Tecnico Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO:

INTEGRAZIONE E RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTISMOG E MISURE
EMERGENZIALI PERIODO INVERNO 2024-2025 FINO AL 31/03/2025

SINDACO

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 81 del 05/12/2024 con la quale sono state disposte le misure antismog ed emergenziali per il periodo inverno 2024-2025 valide sino al 31/03/2025;

Considerato che nella citata Ordinanza n. 81 del 05/12/2024 per mero errore materiale non sono state riportate alcune voci relative alla parte sanzionatoria;

Ritenuto pertanto di dover integrare il provvedimento in parola indicando le sanzioni previste in caso di inosservanza delle disposizioni;

Visti:

- l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Direttiva Europea 2008/50/CE
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017
- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020
- la Legge n.103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”
- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;

- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030;
- l'art. 42, comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017;
- l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030;

RETTIFICA ED INTEGRA

la propria ordinanza n. 81 del 05/12/2024 avente ad oggetto “ Ordinanza sindacale per l’attuazione delle misure antismog e misure emergenziali periodo inverno 2024-2025 fino al 31/03/2025”, nella sola parte relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, confermando il resto dell’Ordinanza medesima;

ORDINA

L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni della stessa ordinanza , applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- ai sensi dell’art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell’articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- l’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 2.3 sono punite con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l’attività non consentita;
- l’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.3. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell’esercizio commerciale.
- L’inosservanza delle disposizioni di cui agli altri precedenti punti è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l’attività non consentita;
- Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
- In caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento.
- Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l’agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

DISPONE

- che la presente rettifica ed integrazione venga resa esecutiva con l'applicazione di specifica integrazione della segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito e sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;
- che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online sino al 31/03/2025, sul sito internet del Comune e che alla stessa venga data massima divulgazione e pubblicità;

DISPONE INOLTRE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- PREFETTURA DI FORLÌ – CESENA a mezzo posta pec: protocollo.preffc@pec.interno.it
- QUESTURA DI FORLÌ a mezzo posta pec: dipps133.00F0@pecps.poliziadistato.it
- POLIZIA PROVINCIALE a mezzo posta pec: provfc@cert.provincia.fc.it
- COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI FORLÌ a mezzo posta pec: dipps210.0300@pecps.poliziadistato.it
- STAZIONE CARABINIERI DI GAMBETTOLA a mezzo posta pec: tfc22700@pec.carabinieri.it
- ARAPE Sez. Terr. Forlì – Cesena a mezzo posta pec aoofc@cert.arpa.emr.it
- AUSL della Romagna – Dipart. di Sanità Pubblica – Igiene e Sanità Pubblica – Forlì a mezzo posta pec sanita.pubblica.ce@auslromagna.it
- Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”– Stazione di Forlì a mezzo posta pec ffc42946@pec.carabinieri.it
- ANAS a mezzo posta pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
- Comune di Gambettola – Servizio Polizia Locale – Sede
- Comune di Gambettola - Servizio Edilizia Privata - Sede
- Comune di Gambettola – Servizio Lavori Pubblici – Sede
- Comune di Gambettola – URP– Sede

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Gambettola, 16/01/2025

Sindaco

Eugenio Battistini / InfoCert S.p.A.

Firmato digitalmente